

## **CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER SERVIZI DI VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede comunale di piazza del comune, n° 1

TRA

- Il COMUNE di SPOLETO, con sede legale presso il palazzo comunale, sito in piazza del comune, n° 1 ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello statuto comunale, codice fiscale 00316820547 e partita IVA 00315600544, rappresentato dall'ing. Massimo COCCETTA, che interviene in qualità di dirigente comandante responsabile della direzione polizia municipale, autorizzato ai sensi di legge e statuto e che nel prosieguo della CONVENZIONE sarà indicato semplicemente "COMUNE";

E

- .....(di seguito "Associazione");

**Premesso** che:

- a) la legge 11 agosto 1991, n° 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- b) la Regione dell'Umbria con la Legge Regionale 25 maggio 1994, n. 15 riconosce e valorizza la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa, nonché favorisce l'apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale individuate dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche;
- c) ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 57/2017, Codice del Terzo settore "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*
- d) con determinazione dirigenziale n... del ..... , in esito alla procedura avviata con determinazione . ... del...., sono stati aggiudicati i servizi oggetto della presente convenzione all'Associazione -----;
- d) che la verifica del possesso dei requisiti in capo all'Associazione ha dato esito positivo.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **ART. 1 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1. La presente convenzione definisce e regola le prestazioni di volontariato dell'Associazione per il periodo 2020 – 2023.
2. Le prestazioni di volontariato svolte dall'associazione per il COMUNE sono relative a:
  - a) sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole all'ingresso e all'uscita dei bambini;
  - b) accoglienza, assistenza e distribuzione materiale informativo durante i grandi eventi e le manifestazioni culturali e/o sportive;
  - c) vigilanza e sorveglianza in occasione di importanti manifestazioni cittadine;
  - d) attività di assistenza durante il trasporto scolastico ai bambini delle Scuole dell'Infanzia, ed in particolari casi a quelli di altri ordini di scuola e agli alunni disabili trasportati con mezzi speciali;
  - e) supporto nell'attività di accoglienza ed orientamento dell'utenza pubblica presso lo sportello del cittadino di Spoleto in via dei filosofi, 89, ed in particolar modo dei cittadini che hanno particolare difficoltà ad orientarsi per la richiesta dei servizi come le persone anziane, disabili, stranieri ecc.;
3. Le unità organizzative del Comune di Spoleto individuate per l'avvalimento delle prestazioni di cui al comma 2 sono:
  - I. per l'unità organizzativa denominata direzione PM (Polizia Municipale):
    - a) sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole all'ingresso e all'uscita dei bambini;
    - b) accoglienza ed assistenza durante i grandi eventi e le manifestazioni culturali e/o sportive;
    - c) vigilanza e sorveglianza in occasione di importanti manifestazioni cittadine;
  - II. per l'unità organizzativa denominata direzione SAP (Servizi Alla Persona):
    - d) attività di assistenza durante il trasporto scolastico ai bambini delle Scuole dell'Infanzia, ed in particolari casi a quelli di altri ordini di scuola e agli alunni disabili trasportati con mezzi speciali;
    - e) supporto nell'attività di accoglienza ed orientamento dell'utenza pubblica presso lo sportello del cittadino di Spoleto in via dei filosofi, 89, ed in particolar modo dei cittadini che hanno particolare difficoltà ad orientarsi per la richiesta dei servizi come le persone anziane, disabili, stranieri ecc..
4. Nel corso della durata della convenzione il Comune può richiedere ulteriori prestazioni di volontariato nell'ambito della tipologia di cui al comma 2.
5. La gestione del contratto con l'associazione di volontariato individuata è di competenza della direzione Polizia Municipale mentre la gestione delle singole attività compete alle rispettive unità organizzative di interesse che sono costituite dalla medesima Polizia Locale e dalla direzione Servizi alla Persona.

## **ART. 2 - PRESTAZIONE GRATUITA**

1. L'associazione si impegna a prestare, a titolo gratuito, la propria collaborazione utilizzando i propri soci volontari.

## **ART. 3 - IMPIEGO DI VOLONTARI**

1. Per la realizzazione delle attività convenzionate l'associazione deve mettere a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste per lo svolgimento dell'attività.

2. Relativamente alle attività di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera e) i volontari dovranno assistere gli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo e durante l'intero tragitto al fine di garantire l'incolumità dell'alunno stesso e degli altri trasportati; inoltre i volontari dovranno raggiungere autonomamente il punto di ritrovo concordato con l'autista per l'inizio del percorso;

## **ART. 4 – PROGRAMMA OPERATIVO**

1. L'attività oggetto della presente convenzione deve essere prestata dall'associazione esclusivamente attraverso i suoi Soci.

2. Tutte le incombenze relative all'impiego dei volontari ed all'organizzazione dei vari turni o eventuali sostituzioni saranno a carico dell'associazione che deve assicurare, per lo svolgimento dell'incarico, la presenza minima del numero degli addetti.

3. Inoltre il responsabile dell'associazione predisporrà entro il primo trimestre il programma operativo per lo svolgimento delle diverse attività e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e vigilerà sul regolare svolgimento delle attività attraverso controlli e verifiche.

## **ART. 5 – ELENCO DEI VOLONTARI IMPIEGATI**

1. L'associazione è responsabile del comportamento dei propri associati e si impegna a garantire la massima continuità di presenza degli stessi operatori.

2. Inoltre deve comunicare all'unità organizzativa del Comune di Spoleto, in base al tipo di servizio prestato, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico e sociale i nominativi delle persone adibite al servizio con l'obbligo di aggiornare gli elenchi qualora si verificano variazioni circa gli addetti. L'attivazione dei volontari potrà avvenire solo dopo il nulla osta dei dirigenti competenti.

## **ART. 6 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, tramite l'unità organizzativa interessata, si riserva la possibilità di richiedere variazioni rispetto ai tempi o alle modalità di svolgimento del servizio in base alle necessità degli utenti e/o delle Scuole, di concerto – nei casi previsti – con la società concessionaria del trasporto scolastico. Qualunque variazione viene comunicata all'Associazione in forma scritta e una volta acquisita la disponibilità dell'associazione medesima costituisce autorizzazione alla modifica del servizio.

2. Il comune si riserva, inoltre, in caso di necessità di richiedere ulteriori servizi oltre a quelli elencati al comma 2 dell'art.1.

3. In considerazione delle misure che vengono prese per il contenimento del virus covid-19, le attività oggetto del presente avviso potrebbero essere parzialmente o totalmente sospese o modificate sia nell'oggetto che nelle modalità di svolgimento. In tali ipotesi l'Organizzazione di Volontariato/Associazione non potrà vantare alcun risarcimento o rimborso ulteriore a quello di cui al successivo art. 11.

## **ART. 7 - CONTROLLI**

1. È facoltà dell'unità organizzativa interessata effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'associazione a quanto disposto dalla presente convenzione.

2. L'unità organizzativa interessata ha altresì la facoltà di chiedere all'associazione la sostituzione di un operatore qualora esso non applicasse le norme della presente convenzione, non osservasse un comportamento corretto o non offrisse sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'associazione dovrà provvedere alla sostituzione della persona entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della motivata richiesta da parte dell'unità organizzativa interessata.

## **ART. 8 – MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INCOLUMITA'**

1. Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, l'associazione adotta tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Nel caso di inadempimento il comune e l'unità organizzativa interessata ha la facoltà di, rispettivamente, rescindere il rapporto o non richiedere più l'attività, senza che l'associazione possa sollevare eccezione alcuna.

## **ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'associazione provvede all'integrale copertura assicurativa degli addetti per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità degli artt. 4 e 7 della Legge 266 del 11.08.1991, mediante stipula di polizza assicurativa.

2. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, di cui al precedente comma, sono rimborsati per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 10 - IDENTITA' DEI VOLONTARI**

1. Il personale dell'associazione impiegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, deve essere dotato del seguente materiale:

- a) tesserino di riconoscimento;
- b) casacca.

#### **ART. 11 - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.lgs. 117/2017, l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'associazione per l'attività oggetto di affidamento prestata. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfettario.

2. Nel computo delle spese sostenute potranno essere rendicontate le seguenti voci:

- a) spese sostenute dai volontari per l'espletamento degli interventi realizzati;
- b) spese per acquisto, pulizia ed usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività;
- c) spese per generi di conforto consumati per l'espletamento dell'attività e rimborso pasti;
- d) eventuali altre spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività.

3. Vengono rimborsate anche le spese generali nella misura del 10% degli oneri diretti.

4. Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

#### **ART. 12 - MODALITA' DI RIMBORSO**

1. I rimborsi saranno effettuati ogni bimestre dietro presentazione di note riepilogative firmate dal presidente dell'associazione, relative ai rimborsi come sopra previsti, con allegata la relativa documentazione.

2. L'ente provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle relative note riepilogative.

3. A titolo meramente indicativo e non impegnativo per il Comune, per tutta la durata l'affidamento, si stima un valore presunto di € 159.500,00 (centocinquantanovemilacinquecento/00).

#### **ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione-quadro ha validità dal 01/06/2020 per il periodo di tre anni Il Comune si riserva comunque il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con un preavviso di due mesi, per motivate ragioni di pubblico interesse.

#### **ART. 14 - PRESENTAZIONE RELAZIONI**

1. L'associazione trasmette bimestralmente alle unità organizzative interessate:

- a) una relazione attestante il numero delle unità impiegate ed i giorni di effettuazione del servizio per ciascuna unità;
- b) una dichiarazione contenente le spese sostenute;

2. L'unità organizzativa interessata provvederà a riscontrare la piena e regolare effettuazione delle attività affidate ed a rimborsare all'associazione le spese di cui alla dichiarazione sopra detta.

3. Il responsabile della gestione del contratto nonché responsabile per l'unità organizzativa PM è la dott.ssa PAOLA DAINELLI che provvederà a comunicare all'associazione i responsabili delle altre unità organizzative interessate per le attività di competenza.

#### **ART. 15 - ASPETTI FISCALI**

1. Le parti dichiarano, ai fini dell'art. 8 (agevolazioni fiscali) della Legge n. 266 del 11/08/1991 (Legge quadro sul volontariato) che:

- a) le prestazioni rese dall'associazione esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano prestazioni di servizi ed esulano dal campo impositivo I.V.A.;
- b) la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 266/1991;
- c) il valore del contratto ammonta a presunti € 159.500,00.

2. La presente convenzione, nella forma della scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, tabella parte 2<sup>a</sup>, allegata al DPR 131/1986. In tal caso verrà registrata in esenzione ex art. 8 comma 1 Legge 266/1991.

#### **Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Spoleto.